

Guida per l'accesso alla Cassa integrazione in Deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020 in Umbria in attuazione dell'Accordo Quadro con le parti sociali di cui alla DGR del 25.03.2020 n. 212

(versione consolidata della DD 357/2020 con le integrazioni di cui al presente atto e alle DD 359/2020 e 376/2020)

Chi può richiedere la CIGD

Possono accedere alla Cassa integrazione in Deroga (CIGD) per le **unità locali/operative site in Umbria** i cui lavoratori subordinati sono stati sospesi in tutto o in parte a causa degli effetti economici negativi conseguenti il fenomeno epidemiologico COVID19 e le misure di contenimento previste.

I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e **con esclusione dei datori di lavoro domestici, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro** (di cui al D.lgs 148/2015 e smi così come integrati dagli artt. 19, 20 e 21 del DL18/2020).

Sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 19, 20 e 21 del DL 18/2020 a meno che non abbiano accesso agli stessi in ragione delle specifiche normative che ne disciplinano l'operatività ovvero in ragione dell'esaurimento delle specifiche dotazioni finanziaria.

La Circolare INPS n. 47 del 28.03.2020 prevede che non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo in quanto gli oneri finanziari relativi alla prestazione con causale "emergenza COVID-19" sono a carico del bilancio dello Stato. Ne consegue che solo in caso di esaurimento delle risorse destinate alle richieste ai fondi con causale "emergenza COVID-19" i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei fondi di solidarietà avrebbero accesso alla CIGD. La stessa circolare ha anche chiarito che i datori di lavoro interessati da fondi di solidarietà non ancora operativi qualora occupino più di 5 dipendenti potranno continuare ad accedere al FIS, mentre quelli che occupano fino a 5 dipendenti potranno accedere alla CIGD.

I datori agricoli devono ricorrere prioritariamente all'ammortizzatore di settore CISOA con causale "COVID-19 CISOA" per i propri lavoratori a tempo indeterminato che ne hanno i requisiti; qualora l'azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili nell'anno, sarà possibile richiedere la CIGD, che invece è fruibile da subito per coloro che non hanno il requisito d'accesso alla CISOA e hanno i requisiti successivamente indicati.

Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS e che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere ai sensi dell'articolo 20 del DL 18/2020 alle integrazioni salariali ordinarie di cui all'articolo 19 del DL 18/2020, possono richiedere la cassa integrazione in deroga.

I datori di lavoro che hanno unità operative coinvolte in 5 o più regioni devono avanzare domanda al Ministero del lavoro e non alle singole regioni.

Lavoratori beneficiari di CIGD:

Accedono all'ammortizzatore ai sensi del DL 18/2020 i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoranti a domicilio, **che risultino in forza alla data del 23.02.2020 presso l'unità produttiva che fa richiesta di CIGD, o che sono stati assunti dalla stessa, così come previsto dal c.2, art. 41 del DL 8 aprile 2020 n. 23, tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020.**

Non è richiesta l'anzianità minima di 90 giornate ma è sufficiente essere stati assunti alla data del 17 marzo 2020 o precedente.

Nel caso dei lavoratori a termine di qualunque settore, qualora la scadenza contrattuale sia antecedente il termine della domanda, l'ammortizzatore termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

In caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

Per l'accesso alla cassa integrazione in deroga non è richiesto il previo utilizzo di ferie e permessi come da circolare INPS n. 47/2020.

Fatta salva diversa futura interpretazione da parte del MLPS e di INPS, vista le circolari 47 /2020 e 49/2020 che nulla dicono riguardo all'incompatibilità, non trova applicazione la previsione dell'accordo quadro di cui alla DGR 212/2020 relativamente all'esclusione dal beneficio della cassa integrazione in deroga degli operai agricoli a tempo determinato destinatari del sostegno al reddito previsto all'art. 30 del DL 18/2020 (indennità lavoratori del settore agricolo).

Accedono alla CIGD i lavoratori dell'agricoltura a tempo indeterminato o determinato che non hanno accesso ad altri ammortizzatori per tale tipologia di sospensione (v. CISOA-COVID 19), inclusi i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o "nulla osta") al 23 febbraio 2020, o sono stati assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 come previsto dal DL 23/2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al periodo richiesto o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.

I lavoratori intermittenti già assunti alla data del 23 febbraio 2020, o che sono stati assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 come previsto dal DL 23/2020, come specificato dalla Circolare INPS 47/2020 possono accedere così come previsto dalla circolare INPS 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti il periodo richiesto, a parziale modifica di quanto previsto nell'Accordo quadro di cui alla DGR 212/2020 che prevedeva che la media fosse calcolata sulle 9 settimane precedenti.

I lavoratori somministrati, solo se non già coperti dal Fondo di solidarietà bilaterale (per il quale vale quanto scritto in precedenza e previsto dalla circolare INPS n. 47/2020) possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori ordinari e/o in deroga per i propri dipendenti.

Nella istanza stampabile al termine della procedura SARE per le domande contenenti queste 3 tipologie di lavoratori è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante.

Per l'inserimento in domanda dei lavoratori a domicilio si fa riferimento a quanto previsto dal messaggio INPS n. 1908 del 20.01.2010.

Quale periodo di CIGD è possibile richiedere e come

La domanda di CIGD è da intendersi per unità locale/produttiva. Ogni unità locale/produttiva ha a disposizione al massimo 9 settimane di CIGD. **Le 9 settimane non sono quindi da intendersi per singolo lavoratore.**

I periodi richiesti non possono essere **anteriores alla data del 23.02.2020 e successivi al 30.06.2020 e avere una durata complessiva massima pari a 9 settimane** (corrispondenti a 63 giorni di calendario).

Solo nel caso in cui la settimana lavorativa dell'unità locale sia articolata su 7 giornate alle 9 settimane corrisponderanno 63 giorni fruibili di CIGD; nel caso sia articolata su 6 giorni le giornate di CIGD saranno 54 e su 5 saranno 45.

Non disponendo dell'informazione sul numero di giorni su cui è articolata la settimana lavorativa nelle singole unità produttive **verranno accettate solo domande che prevedono periodi corrispondenti a settimane intere di calendario.**

Se la necessità di integrazione salariale si riferisce a settimane non consecutive deve essere presentata una domanda per ogni singolo periodo consecutivo.

Qualora non si necessitino delle 9 settimane continuative, le settimane residue non richieste nella prima domanda, come previsto nella circolare INPS n. 47, potranno essere oggetto di una successiva domanda.

In ogni caso **non è consentito richiedere periodi prima del giorno del loro inizio**, al fine di evitare "prenotazioni" e le domande verranno autorizzate secondo l'ordine di presentazione, fatta salva la disponibilità di risorse.

Pertanto, è possibile effettuare una richiesta per l'intero periodo di 9 settimane consecutive (es. 9 settimane da lunedì 9 marzo a domenica 10 maggio corrispondenti a 63 giorni di calendario) **ovvero presentare una seconda domanda qualora con la prima non sia stato richiesto per intero il periodo massimo di 9 settimane per le settimane residue** (esempio una prima domanda di 7 settimane da lunedì 16 marzo a domenica 3 maggio e una successiva domanda di 2 settimane da lunedì 11 maggio a domenica 24 maggio).

Come chiarito nella circolare INPS n. 47/2020 il periodo di CIG è espresso in settimane. Nel messaggio INPS 1525 del 07.04.2020 "Istruzioni operative per l'invio dei decreti di concessione regionali" viene specificato che il periodo di cassa integrazione in deroga è espresso in settimane, e le Regioni, a cui compete la concessione della prestazione, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell'intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite complessivo delle 9 settimane di concessione.

Ogni singola domanda pertanto può prevedere un periodo minimo di una settimana intera di calendario e un massimo di nove.

In ogni caso i periodi richiesti essendo in settimane, devono terminare con il giorno della settimana precedente quello con cui il periodo ha avuto inizio.

Qualora erroneamente vengano presentate domande che prevedono frazioni di settimane, saranno autorizzate così come pervenute ma, onde evitare di sfiorare le 9 settimane previste come massimo autorizzabile, ai fini del calcolo dei periodi residui per l'autorizzazione di una eventuale successiva domanda, la settimana parziale precedentemente richiesta verrà considerata come intera, non disponendo in sede di autorizzazione di informazioni riguardo la tipologia di organizzazione lavorativa e l'assetto orario delle singole imprese.

Ad esempio: periodo richiesto dal 09.03.2020 al 24.04.2020 che corrisponde a 6 settimane e 5 giorni (24 giorni di calendario); ai fini del calcolo del periodo fruito e di quello residuo fruibile con successiva domanda vengono considerate 7 settimane. La successiva domanda pertanto potrà essere presentata per massimo 2 settimane (calcolati come 14 giorni di calendario) e non per 2 settimane e 2 giorni (16 giorni di calendario).

Essendo riferita all'unità locale/produttiva e non ai lavoratori in generale **il datore di lavoro può presentare una sola domanda per unità produttiva per lo stesso periodo**; non è possibile per la stessa unità locale/produttiva inserire alcuni lavoratori dipendenti in una domanda e altri lavoratori dipendenti in un'altra domanda, a meno che:

- le domande facciano riferimento a periodi distinti e non coincidenti e nel loro complesso non superino le 9 settimane;
- il periodo richiesto con la seconda domanda sia perfettamente coincidente con quello della prima (stessa data inizio e stessa data fine) e sia prodotta per lavoratori non inclusi nella prima, come di seguito specificato.

Si far riferimento in particolare per le domande presentate a partire dal 09.04.2020 il Sistema SARE, a seguito del DL 23/2020 recepito con DD n.376/2020 per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 24.02.2020 e il 17.03.2020. Nello specifico, così come chiarito nel Messaggio INPS n. 1607 del 14.04.2020 per i datori di lavoro che hanno inviato domande prima del 09.04.2020 che non potevano contenere i lavoratori assunti dopo il 23.02.2020, è possibile produrre una nuova domanda, relativa ai soli lavoratori assunti nel periodo sopra indicato avente a riferimento il periodo temporale coincidente con quello della domanda già inviata; così facendo la seconda domanda non inciderà sul montante complessivo delle 9 settimane per unità produttiva anche se la prima domanda avesse già previsto l'intero periodo massimo. Qualora invece la seconda domanda relativa alla medesima unità produttiva ecceda il termine finale della prima o comunque preveda un periodo in parte coincidente, non risulterebbe autorizzabile.

Es.. prima domanda dal 09.03.2020 al 03.05.2020 per 9 settimane; seconda domanda per 2 lavoratori assunti il 16.03.2020. deve comunque avere decorrenza dal 09.03.2020 al 03.05.2020: la seconda domanda risulta autorizzabile

Se seconda domanda dal 16.03.2020 al 10.05.2020 pur essendo di 9 settimane non è autorizzabile in quanto i periodi richiesti dall'unità locale nel complesso sarebbero di 10 settimane (dal 09.03.2020 al 10.05.2020) e comunque quello della seconda domanda non coincide con quello della prima..

Se seconda domanda dal 16.03.2020 al 03.05.2020 (7 settimane) non sarà autorizzabile in quanto il periodo non è coincidente con quello indicato nella prima.

Quanto sopra è l'unica integrazione di domande consentita in quanto espressamente prevista nel citato messaggio INPS; infatti non è possibile in altre circostanze inviare domande ad integrazione di domande già presentate.

E' possibile inserire in un'unica domanda più unità locali appartenenti allo stesso datore di lavoro; in questo caso il periodo richiesto deve essere obbligatoriamente analogo per tutte le unità locali inserite in domanda.

Nella domanda vanno inserite le anagrafiche dei lavoratori per i quali si prevede il ricorso alla CIGD.

Per ognuno di essi deve essere inserita la previsione di ore di ricorso alla CIGD riferita all'intero periodo richiesto in domanda, all'interno del campo Totale ore cig. Tale dato deve essere indicato obbligatoriamente per ogni singolo lavoratore in quanto su tale informazione si basa il numero di ore complessivamente autorizzato all'azienda e il relativo costo trasmesso ad INPS.

Se ad esempio la domanda prevede un periodo di 9 settimane e ci sono 3 lavoratori il primo part time a 24 h settimanali, il secondo part time a 30 h settimanali e il terzo full time a 40 ore, e per tutti e tre si prevede una piena fruizione del periodo di CIGD dovrà essere indicato:

Totale ore cig del lavoratore 1: 216 (come risultato di 24x9);

Totale ore cig del lavoratore 2 : 270 (come risultato di 30x9);

Totale ore cig del lavoratore 3 : 360 (come risultato di 40x9);

Se invece ad esempio nel caso del terzo lavoratore si prevede una fruizione della CIGD in sole 3 settimane su 9, mentre per gli altri in tutte e nove, i dati da inserire saranno rispettivamente 216, 270 e 120.

Raccomandando la massima attenzione, qualora *ad es. trattasi di sospensione a zero ore per tutto il periodo il numero da indicare e calcolabile come prodotto tra il numero di ore settimanali previste da contratto, indicate anche nella scheda lavoratore (campo ore settimanali lavoratore) e il numero di settimane il periodo richiesto espresso in settimane intere ovvero va indicato un numero inferiore se trattasi di una sospensione non a zero ore.*

La presentazione delle domande ad ARPAL Umbria avviene in via telematica per il tramite del sistema SARE all'indirizzo <https://www.arpalumbria.it/servizi-online/servizi-online-impresse/accesso-sare> **anche per il tramite dei soggetti abilitati all'invio delle comunicazioni obbligatorie compilando tutti i campi obbligatori con le informazioni richieste, coi come illustrato nell'apposita guida all'utilizzo del SARE.**

Alla richiesta SARE è obbligatorio allegare in formato pdf:

- l'istanza, stampata dal sistema SARE, in regola con la vigente normativa in materia di bollo (le domande stampate e inviate dal sistema SARE dal 09.04.2020 sono esenti ai sensi dell'art. 41 c.3 del DL n. 23/2020) debitamente firmata dal legale rappresentante o suo delegato comprensiva di copia del documento di identità dello stesso (se trattasi di delegato: copia della delega e del documento del delegante e del delegato) e scannerizzata in formato pdf, contenete informazioni sull'unità locale/operativa coinvolta, al numero di dipendenti ivi occupato e il numero di dipendenti inseriti in domanda, il periodo richiesto, oltre a dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.

- 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in merito all'impossibilità di fruire di altri ammortizzatori, sull'eventuale accordo sindacale e apposite dichiarazioni se tra i lavoratori figurano lavoratori a tempo determinato dell'agricoltura, somministrati o lavoratori intermittenti;
- nel caso il datore di lavoro occupi nel complesso più di 5 dipendenti (a prescindere dal numero occupati nell'unità locale richiedente, se siano o meno part time e da intendersi come teste) l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale utilizzando i modelli resi disponibili nel sito di ARPAL Umbria, (<https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga>) – o in alternativa altri predisposti a livello nazionale - nei quali viene indicata la causale prevista dal DL 18/2020 “in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il numero dei lavoratori coinvolti. Detto verbale, debitamente sottoscritto dal datore di lavoro, può essere condiviso con OOSS oltre che in sede di esame congiunto anche per via telematica (ad es. allegando al verbale lo scambio di mail da cui risulti la condivisione); l'esame congiunto si considera favorevolmente espletato se entro 3 giorni non sarà pervenuta al datore di lavoro risposta da parte delle OOSS territoriali, dando conto sul verbale stesso di tale “silenzio assenso” e allegando prova dell'invio dello stesso alle OOSS.

Nel modello di verbale di accordo con le OOSS predisposto da ARPAL di cui sopra è stata inserita la previsione di validità per una fruizione di CIGD massima di 9 settimane successive alla data del 23.02.2020 e non è stato richiesto di inserire una data inizio e una data fine accordo; tali date sono richieste, invece, dalla procedura informatica, e in tali campi vanno indicate le date rispettivamente di inizio e di fine del periodo richiesto. Ciò al fine di evitare di stipulare 2 accordi nel caso in cui invece di richiedere l'intero periodo di 9 settimane in una sola domanda l'azienda opti per frazionare le 9 settimane in due distinte domande alle quali allegnerà lo stesso accordo.

Tra i campi obbligatori del sistema SARE figura la matricola INPS. Qualora trattasi di imprese sprovviste di matricola INPS, solo al fine di evitare il blocco informatico, essendo la matricola un campo obbligatorio, devono indicare nel campo matricola INPS il numero convenzionale 1111111144. Successivamente, così come previsto dalla pec INPS.5880.03/04/2020.0001991 (circolare 47/2020 - CiG in Deroga con causale Covid-19 per le aziende agricole [INPS.0005.03/04/2020.0030167]) ARPAL provvederà a richiedere all'indirizzo INPS dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, una matricola mensilizzata per le aziende agricole interessate inviando codice fiscale azienda agricola; data inizio del trattamento di integrazione salariale; numero dipendenti; sede operativa se diversa da sede legale; codice fiscale legale rappresentante; numero di telefono/mail del legale rappresentante. Una volta ottenuta da INPS ARPAL comunicherà la stessa al referente della domanda, in modo che possa provvedere ad inserirla nel modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali. **A tal fine le aziende agricole sprovviste di tale matricola devono compilare il “modello per richiesta matricola azienda agricola” scaricabile dal sito ARPAL <https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga> ed inviarlo all'indirizzo mail gestionecigd@regione.umbria.it** indicando il codice identificativo della domanda inviata; ARPAL Umbria provvede per le aziende che non l'abbiano inviato a comunicare tale necessità al referente indicato in domanda.

Sarà possibile presentare le domande dalle ore 15 del 1 aprile 2020 come riportato su <https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga>.

Le domande di CIGD trasmesse, con qualsiasi modalità, in data antecedente alla data di cui sopra non verranno prese in considerazione così come quelle presentate successivamente al 30 giugno 2020.

L'INVIO DELLA DOMANDA VIENE ASSOLTO CON LA SOLA TRASMISSIONE A MEZZO IL SISTEMA "SARe" CHE CONSENTE SIA DI INVIARE IL FLUSSO TELEMATICO SIA DI INSERIRE QUALI ALLEGATI IN FORMATO PDF DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

NON DOVRA' ESSERE INVIATA NESSUNA PEC.

Autorizzazione delle domande

Le richieste complete saranno autorizzate da ARPAL Umbria secondo l'ordine SARe, identificato dalla data e dal codice attribuito dal sistema SARe che ne determina l'ordinamento nel gestionale dedicato. L'autorizzazione avviene nei limiti di capienza delle risorse assegnate. Il DL 18/2020 prevede che al raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

L'istruttoria delle domande comprende il controllo della presenza e della corretta compilazione dell'accordo sindacale se previsto (sopra a 5 dipendenti) e dell'istanza allegata alla domanda SARe. Qualora l'istruttoria ravvisi delle inesattezze e la necessità di integrazioni, esse sono operate mediante l'invio di una nuova domanda. Le domande presentate con informazioni incomplete o errate non saranno infatti autorizzate; il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Politiche integrate del lavoro di ARPAL Umbria.

Il calcolo della stima dell'impegnato verrà effettuato moltiplicando le ore autorizzate per il costo medio di un'ora di CIGD, così come riportato nella circolare INPS 47/2020, **pari a 8,10 euro**.

Le richieste autorizzate vengono inviate ad INPS in via telematica entro 48 ore dal provvedimento di autorizzazione assunto a completamento della fase istruttoria riportante il numero di decreto convenzionale "33193" individuato dalla nota INPS 1287/2020 o altro numero successivamente indicato.

ARPAL Umbria pubblicherà sul proprio sito istituzionale tutti i provvedimenti di autorizzazione contenenti la ragione sociale delle imprese beneficiarie, il comune dell'unità produttiva, il numero dei lavoratori, il periodo autorizzato, e le relative ore.

TALE PUBBLICAZIONE SOSTITUIRÀ A TUTTI GLI EFFETTI LA NOTIFICA DELL'AVVENUTA AUTORIZZAZIONE.

Rettifiche e annullamento delle domande.

Qualora per errore sia stata inviata una domanda incompleta, con informazioni errate, o alla quale in ogni caso si vuole apportare modifiche si ricorda che **NON sono ammesse modifiche una volta inviata la domanda**, in quanto l'ordine di autorizzazione della previsione normativa viene dato dal codice SARe che ne determina l'archiviazione nel gestionale dedicato. **Fatta eccezione alle modifiche di cui sotto operate in**

fase di autorizzazione, consentire di modificare una domanda già inviata equivarrebbe a penalizzare chi ha inviato successivamente una domanda compilata correttamente.

Dall'istruttoria condotta sulle domande pervenute risulta assai frequente che è stato inserito nel campo **"Totale ore cig" un numero di ore pari o inferiori a quelle settimanali da contratto del lavoratore (campo ore settimanali lavoratore)**, avendo probabilmente inteso erroneamente quanto richiesto dal sistema SARE che richiedeva invece il totale delle ore di cig previste per il lavoratore per l'intero periodo richiesto. In tale ipotesi, **qualora sia l'unica problematica presentata dalla domanda che risulta pertanto formalmente autorizzabile, per evitare di arrecare un possibile danno ai lavoratori coinvolti, in fase di autorizzazione verrà autorizzato un numero di ore ottenibile dal prodotto tra il valore presente nel campo "Totale ore cig" e il numero di settimane richieste, annotandolo all'interno del sistema informativo gestionale.**

Es. periodo richiesto 9 settimane; ore settimanali lavoratore: 40; Totale ore cig: 30; siccome $30 \leq 40$ si presume che sia riferito ad una sola settimana; in sede di autorizzazione vengono autorizzate 270 ore (pari a 30 ore richieste x 9 settimane).

Qualora il datore di lavoro, accortosi dell'errata interpretazione, abbia provveduto a inviare una seconda domanda in sostituzione della prima che presenta le problematiche di cui sopra, con la sola correzione delle ore, viene autorizzata la seconda domanda in luogo e secondo l'ordine della prima, annotandone la motivazione.

Qualora erroneamente venga fornito un dato superiore al massimo lavorabile – determinato dal numero di "ore settimanali lavoratore" per il numero di settimane richieste – la domanda viene decurtata d'ufficio in sede di autorizzazione del numero di ore in eccedenza.

Per le sole domande pervenute nei giorni 1 e 2 aprile prive di allegati, essendo stato reso noto il limite pari ad 1 Mb dell'allegato al sistema SARE in data 02.04.2020, è consentita l'integrazione inviando i necessari allegati a cig2010@regione.umbria.it indicando il codice SARE della domanda. Qualora il datore di lavoro in sostituzione della domanda inviata in data 1 o 2 aprile priva di allegati abbia provveduto ad inviare una seconda domanda, verrà autorizzata la prima domanda utilizzando i documenti inviati con la seconda (che verrà annullata).

Qualora il datore di lavoro abbia provveduto a inviare una seconda domanda in sostituzione della prima sanando gli errori presenti nella prima ma omettendo tra gli allegati il documento di identità o l'accordo sindacale, gli stessi, se presenti e conformi, saranno recuperati dalla domanda precedente in fase di istruttoria.

IN GENERALE QUALORA SIA NECESSARIO APPORTARE MODIFICHE ALLE DOMANDE INViate, OVVERO SIANO STATE INViate PRIVE DI ALLEGATI, FATTA ECCEZIONE PER QUANTO SOPRA DETTO, OCCORRE INVIARE UNA SECONDA DOMANDA: l'Amministrazione al momento dell'assunzione dell'atto di autorizzazione prenderà in considerazione l'ultima pervenuta.

Fatta eccezione nel caso delle modifiche fatte d'ufficio di cui sopra, nel caso in cui pervengano due domande riferite alla stessa unità locale, per lo stesso periodo o parte di esso e per gli stessi lavoratori (o parte di essi), qualora la seconda domanda sia pervenuta ad ARPAL dopo l'autorizzazione della prima domanda, viene autorizzata solo la prima domanda; in caso che entrambe pervengano prima dell'autorizzazione, viene autorizzata solo la seconda.

A partire dal 16.04.2020 il sistema SARE consente di inviare una domanda in sostituzione di quella precedentemente inviata modificando la prima e inviandola come nuova domanda, con nuovo codice SARE

cronologicamente successivo al primo, annullando contemporaneamente la domanda precedentemente inviata.

Adempimenti successivi da parte dei richiedenti

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'art 44, comma 6-ter del D.lgs n. 148/2015.

Una volta autorizzata la domanda da parte di ARPAL Umbria, e ricevuto da INPS tramite cassetto o pec l'autorizzazione i datori di lavoro hanno l'obbligo di inviare all'INPS i modelli SR41 per la liquidazione ai lavoratori dei trattamenti di CIGD nei termini previsti dalla normativa nazionale (art. 44 c. 6 ter del Dlgs n. 148/2015 e smi). INPS, con proprio messaggio n. 1508 del 06.04.2020 avente ad oggetto "Semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello "IG Str Aut" (cod. "SR41") contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali" dispone l'abolizione dell'obbligo di firma da parte del lavoratore del modello cod. "SR41" e consente l'invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file "SR41" da trasmettere all'Istituto.

Qualora si tratti di impresa agricola sprovvista di matricola INPS, che in fase di inserimento della domanda ha utilizzato il numero convenzionale 1111111144, per l'invio del SR41 dovrà utilizzare la matricola mensilizzata richiesta da ARPAL ad INPS e da ARPAL comunicata al referente della domanda via mail.

L'errata dichiarazione dei requisiti, quali ad esempio l'impossibilità di accedere ad altri ammortizzatori, riscontrate a seguito di verifiche INPS, intervenute successivamente alla autorizzazione, comporterà l'automatico annullamento del provvedimento regionale e la conseguente ripetizione dell'indebito da parte dell'INPS.

Ai fini del monitoraggio delle risorse è necessario provvedere mediante il sistema SARE, entro il 25esimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, alla rendicontazione del numero delle giornate in cui è stata utilizzata la CIGD nell'unità locale e il numero delle ore fruito dai singoli lavoratori previsti nella domanda e coincidenti con l'ammontare complessivamente richiesto ad INPS con il modello SR41.

La comunicazione dell'utilizzo mensile dovrà essere sempre fornita anche se pari a zero.

L'assenza di detta comunicazione potrà comportare la non autorizzazione di ulteriori domande nell'ipotesi in cui la normativa nazionale preveda periodi aggiuntivi rispetto quanto disciplinato all'art. 22 del DL 18/2020 o nel caso in cui si sia scelto di non richiedere il periodo di 9 settimane con un'unica domanda volendo fruirne in maniera non continuativa.

Le regioni non possono, infatti, emettere provvedimenti concessori una volta raggiunto il tetto massimo delle risorse assegnate anche in via prospettica. **Al fine di evitare tale blocco è necessario avere contezza dell'effettiva fruizione fatta dalle imprese dei periodi autorizzati e che le stesse inviino ad INPS i modelli di richiesta di pagamento SR41 nel più breve possibile.**

Una volta raggiunto il tetto massimo autorizzabile in via prospettica sarà possibile liberare risorse solo una volta pervenuti gli SR41 relativi alla domanda che pertanto non potrà produrre ulteriori effetti finanziari, sostituendo la spesa effettiva alla spesa stimata a preventivo al momento dell'autorizzazione.

Sarà comunicata sul sito di ARPAL Umbria la data da cui sarà consentita la comunicazione dell'effettiva fruizione ad ARPAL Umbria delle giornate e delle ore richieste che dovrà avvenire esclusivamente per il tramite dell'applicativo SARE.

Di seguito uno schema riassuntivo del flusso condiviso tra ARPAL Umbria e INPS- Direzione regionale UMBRIA

